

Validità anno scolastico e criteri di deroga

Il D.Lgs n. 62/2017 all'art. 5 comma 1 stabilisce che, ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di primo grado è richiesta la frequenza di almeno i tre quarti del monte ore annuale personalizzato.

- Nelle classi a 30 ore settimanali il monte ore annuale è di 990 ore; pertanto, è richiesta la frequenza di almeno **743 ore**.
- Nelle classi a tempo prolungato (36 ore settimanali) il monte ore è di 1188 ore; pertanto, è richiesta la frequenza di almeno **891 ore**.
- Per gli alunni che presentano un curriculum comprensivo dello strumento musicale per 32 ore settimanali, il monte ore annuale è di 1188 ore; pertanto è richiesta la frequenza di almeno **792 ore**.

L'articolo 5, comma 2, del D. Lgs n. 62/2017 prevede inoltre la possibilità da parte delle Istituzioni scolastiche di stabilire “con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.”

Vengono proposti i seguenti criteri di deroga per la validità dell'anno scolastico:

- **Motivi di salute documentati.** Il monte delle ore decurtabili viene valutato all'interno dei singoli C.d.C. in considerazione della specificità di eventuali patologie e della loro oggettiva incidenza sugli elementi utili affinché si possa procedere alla valutazione. A tale scopo verranno considerati validi i soli certificati medici che attestino problemi di salute per non meno di tre giorni. Tale deroga all'art. 5 c. 1 del D. Lgs. 62/2017 tiene conto dell'attuale situazione pandemica e delle scelte prudenziali che sono state compiute dalle famiglie per evitare la diffusione del COVID all'interno dell'ambiente scolastico.
- **Terapie e/o cure programmate.** Il monte delle ore decurtabili viene valutato all'interno dei singoli C.d.C. in considerazione della specificità di eventuali patologie e della loro oggettiva incidenza sugli elementi utili affinché si possa procedere alla valutazione. Il monte ore decurtabile, qualora non pregiudichi i livelli di apprendimento complessivi dell'alunno, è pari all'80% delle assenze ospedaliere o comunque certificate elevabili al 100% qualora il C.d.C. reputi che, anche grazie all'attivazione del progetto, nessuno resti indietro e che tale periodo non abbia pregiudicato i livelli di apprendimento minimi complessivi dell'alunno. Tale deroga all'art. 5 c. 1 del D. Lgs. 62/2017 tiene conto dell'attuale situazione pandemica e dei progetti di recupero attivi presso questa Istituzione Scolastica condotti anche in maniera asincrona.
- **Partecipazione ad attività sportive e agonistiche** organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
- **Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo** (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).
- **Visita a familiari del paese di origine** fino ad un max del 35% del monte ore annuale.

- **Provenienza da altri paesi in corso d'anno o frequenza presso una scuola all'estero** per un periodo dell'anno scolastico con documentazione attestante il percorso scolastico.
- **Gravi motivi familiari.** Il monte delle ore decurtabili viene valutato all'interno dei singoli C.d.C. in considerazione della specificità dei casi e della loro oggettiva incidenza sugli elementi utili affinché si possa procedere alla valutazione. Di norma il limite massimo viene fissato nella misura del 20% del monte ore annuale. Tale deroga all'art. 5 c. 1 del D. Lgs. 62/2017 tiene conto dei disagi, anche di natura psicologica, causati dall'attuale situazione pandemica. I C.d.C. dovranno discernere la reale gravità delle motivazioni familiari addotte.
- **Particolari e comprovate situazioni di svantaggio socio-culturale in presenza di Piano didattico personalizzato.** In tal caso i C. d. C. dovranno valutare l'effettiva incidenza del monte ore delle assenze sui livelli complessivi degli apprendimenti tenendo conto del PDP e valutare il possibile impatto sul reale rischio di dispersione scolastica dell'alunno. Le assenze derogabili potranno essere pari, salvo casi specifici valutabili all'interno del C.d.C. al 15% del monte ore annuale. Tale deroga all'art. 5 c. 1 del D. Lgs. 62/2017 tiene conto dei disagi anche psicologici causati dall'attuale situazione pandemica che hanno aumentato i rischi di abbandono scolastico.
- **Particolari e comprovate situazioni di svantaggio socio-culturale che abbiano portato l'alunno minore a non frequentare la didattica digitale a distanza** nei periodi in cui si è effettuata la sospensione delle attività didattiche in presenza, anche se provvisti di dispositivi o connettività, eventualmente forniti da questa Istituzione Scolastica, a causa dell'incapacità, da parte delle famiglie, anche e nonostante il supporto tecnico e motivazionale fornito dalla scuola, a fornire adeguato supporto al minore. Le assenze derogabili potranno essere calcolabili sino al 100% delle ore in cui la classe ha svolto attività didattica in DAD. Tale deroga all'art. 5 c. 1 del D. Lgs. 62/2017 tiene conto dei disagi anche psicologici causati dall'attuale situazione pandemica che hanno aumentato i rischi di abbandono scolastico fatti registrare durante la DAD su tutto il territorio nazionale.
- **Assenze dovute ad isolamento domiciliare cautelare o a sintomi assimilabili a Covid-19** (solo se comunicati contestualmente all'assenza). Le assenze sono decurtabili sino al 100%. Tale deroga all'art. 5 c. 1 del D. Lgs. 62/2017 si rende necessaria in quei casi in cui gli alunni non hanno potuto ricevere il supporto dei genitori per frequentare attivamente e proficuamente la DAD a causa delle situazioni di isolamento familiare o dei problemi di connettività, anche in considerazione dell'impossibilità di venire a contatto con la famiglia per motivi sanitari per distribuire supporti didattici.
- Non rientrano nelle deroghe le assenze dell'alunno dovute a provvedimenti disciplinari.